
REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE



Approvato con deliberazione di C.C. n. 56 del 01/12/2023

TITOLO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Materia del Regolamento

1. Il Consiglio comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto della legge vigente e dello Statuto del comune di Crognaleto.

Capo II
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 2 - Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) rappresenta, convoca e presiede il Consiglio comunale, stabilisce l'ordine del giorno, esercita i poteri di polizia durante le sedute e svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti del Comune.
2. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), nell'ambito delle proprie funzioni, assume le iniziative necessarie affinché il Consiglio comunale eserciti con efficacia le funzioni allo stesso attribuite, provvede al proficuo funzionamento dell'Assemblea e dà attuazione a quanto gli è demandato, nell'ambito delle rispettive competenze;
3. Nell'esercizio delle sue funzioni si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
4. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) può richiedere agli Uffici del Comune ed agli Enti da esso dipendenti atti, informazioni, pareri e relazioni sull'attività dell'Amministrazione e sulle sue motivazioni, ed essi devono essergli tempestivamente forniti.
5. E' tenuto a rispondere alle domande che gli vengono poste dai Consiglieri comunali relativamente al suo operato nell'esercizio delle sue funzioni secondo le modalità previste per le interpellanze.
6. Cura l'applicazione del presente regolamento.
7. Promuove i rapporti del Consiglio comunale con la Giunta, il Revisore dei conti, i rappresentanti del Comune presso Enti, organismi, aziende, istituzioni, società, associazioni.

Art. 3 - Elezione del Presidente e Vice-Presidente del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio successiva alle elezioni viene convocata ed è presieduta dal Sindaco.
2. Espletate le operazioni di convalida ed eventuale surrogazione degli eletti, il Consiglio può procedere alla nomina del Presidente che viene eletto tra i componenti, a scrutinio segreto e col voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
3. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza, la seduta prosegue sotto la presidenza del Sindaco. Alla nomina del Presidente si provvede in seduta successiva. Nella seconda votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Nella stessa seduta, se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede ad una terza votazione di ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto Presidente il Consigliere più anziano di età.
4. Eletto il Presidente, con la stessa procedura di cui ai precedenti commi 2 e 3, viene eletto un Vice-Presidente.
5. Il Presidente eletto assume immediatamente le funzioni. Esso dura in carica per la durata del Consiglio comunale.
6. In caso di assenza o di impedimento temporaneo le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente.
7. In sede di prima applicazione del presente regolamento si procede all'elezione del Presidente del Consiglio nella prima seduta successiva all'intervenuta esecutività del regolamento medesimo

Art. 4 - Revoca del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio può essere revocato dal Consiglio Comunale, con il voto palese della maggioranza assoluta dei componenti, per gravi e comprovati motivi ed in particolare per:
 - a) reiterato rifiuto o ritardo nella convocazione del Consiglio richiesta dal Sindaco o da tre quinti dei Consiglieri;
 - b) manifesta e reiterata parzialità o violazione delle norme statutarie e regolamentari nella conduzione dei lavori consiliari;
 - c) ingiustificate e consecutive assenze (in numero non inferiore a tre) in occasione delle sedute consiliari.
2. La proposta di revoca, motivata e sottoscritta da tre quinti dei Consiglieri assegnati viene messa in discussione non prima di venti giorni e non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione.
3. La proposta viene discussa e votata all'inizio della seduta. Se approvata, la revoca è dichiarata immediatamente esecutiva e la seduta viene presieduta dal Vice-Presidente, come la discussione e la votazione della proposta di revoca.
4. Nella prima seduta successiva si procede all'elezione di un nuovo Presidente.

Capo III

GRUPPI CONSILIARI

Art. 5 - Costituzione dei Gruppi consiliari

1. I gruppi consiliari sono aggregazioni di consiglieri comunali, che dichiarano di aderire al programma e agli obiettivi di un movimento o partito politico. Essi sono dotati di autonomia organizzativa e funzionale.
2. Non è consentita la costituzione di due o più gruppi consiliari aderenti allo stesso movimento politico.
3. Il Consigliere che intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente ove nominato.
4. I candidati alla carica di Sindaco non eletti o l'unico eletto di una lista possono essere Gruppo consiliare assumendo la denominazione di lista.
5. Il Consigliere che si distacca dal Gruppo in cui è stato eletto confluisce nel gruppo misto.
6. Un Gruppo consiliare può decidere l'esclusione dal Gruppo di uno o più Consiglieri, inviandone comunicazione al Sindaco o al Presidente del Consiglio (ove nominato) sottoscritta dalla maggioranza dei Consiglieri del Gruppo. Il Consigliere espulso entro i dieci giorni successivi deve dare comunicazione al Sindaco o al Presidente del Consiglio (ove nominato) della sua posizione, secondo quanto previsto ai commi uno e tre.
7. Il Consiglio comunale, nell'ambito delle sue funzioni di controllo attribuitegli dalla legge, con propria deliberazione motivata approvata dalla maggioranza dei suoi componenti, può non riconoscere la denominazione di un Gruppo qualora esso violi la legge. In presenza di una proposta di denominazione che violi la legge, il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) propone al Consiglio la deliberazione di cui sopra e, nelle more del pronunciamento consiliare, se il Gruppo consiliare interessato non propone una nuova denominazione, stabilisce una denominazione provvisoria.

Art. 6 - Capigruppo consiliari

1. Ogni Gruppo deve comunicare al Sindaco o al Presidente del Consiglio (ove nominato), entro il giorno precedente alla prima riunione, l'avvenuta costituzione del Gruppo, la denominazione, i nomi dei Consiglieri iscritti ed il nome del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni si considera il Gruppo formato in base alla lista di appartenenza e che Capogruppo ne sia il candidato sindaco proclamato Consigliere o, in mancanza, il Consigliere più "anziano" per età.
2. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) è tenuto a riferire al Consiglio dell'avvenuta costituzione dei Gruppi e della nomina dei rispettivi Capigruppo per la formale presa d'atto. E' tenuto a comunicare altresì ogni modifica sopravvenuta, che dovrà essergli comunicata con la stessa procedura.

Capo IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 7 - Costituzione e composizione

1. Il Consiglio comunale, durante il mandato amministrativo e nel rispetto dell'art. 38, comma 6, e dell'art. 44 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 s.m.i., può istituire o rinnovare nel suo seno, con criterio proporzionale, commissioni comunali di settore, che restano in carica per tutta la durata del Consiglio, stabilendone il numero, la composizione numerica e le competenze. In tali Commissioni potranno essere nominati componenti non appartenenti al Consiglio Comunale purché in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalle norme in vigore.
2. Le Commissioni Consiliari sono costituite nel rispetto dello statuto comunale. Due componenti sono nominati dalla maggioranza e un componente è nominato dalla minoranza.
3. Alle Commissioni Consiliari Presiede sempre il Sindaco od un suo delegato, nel rispetto del comma 1 dell'art. 44 del D.Lgs. n. 267/2000.

Capo V

COMMISSIONI SPECIALI, DI INCHIESTA E DI CONTROLLO. INCARICHI A CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 8 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può costituire al suo interno Commissioni speciali, in particolare per studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, esperire ricerche conoscitive, esaminare argomenti di particolare interesse e carattere eccezionali, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. La Commissione è composta da un numero di 3 membri di cui 2 designati dai gruppi consiliari di maggioranza ed 1 da quelli di minoranza. Qualora uno dei componenti non aderisca più ai gruppi di maggioranza o di minoranza consiliare da cui sia stato eletto, decade dalla carica e viene sostituito con le stesse modalità previste per l'elezione. Ogni componente può far parte di diverse commissioni.
3. Alle Commissioni Consiliari Presiede sempre il Sindaco o suo delegato, nel rispetto del comma 1 dell'art. 44 del D.Lgs. n. 267/2000.

Capo VI ATTIVITA' DELIBERATIVA

Art. 9 - Presentazione delle proposte di deliberazione

1. Le proposte di deliberazione possono essere presentate al Consiglio comunale, dai Dirigenti dell'Ente, dal Sindaco, da un quinto dei componenti del Consiglio, dalle Commissioni comunali e dalla Giunta comunale.
2. Le proposte di deliberazione sono presentate al Sindaco o al Presidente del Consiglio (ove nominato) che le iscrive all'ordine del giorno nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto.

3. Ove il testo proposto riguardi materia non di competenza del Consiglio, il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) può, previo conforme parere del Segretario comunale, motivatamente dichiarare inammissibile una proposta di deliberazione e non iscriverla all'ordine del giorno, dandone comunicazione scritta ai proponenti entro dieci giorni dalla presentazione e per conoscenza al Sindaco ed ai Capigruppo.
4. Qualora vengano contemporaneamente presentate sullo stesso oggetto più proposte di deliberazione, il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) deve iscriverle all'ordine del giorno della stessa seduta del Consiglio comunale.

Art. 10 - Esame delle proposte di deliberazione. Deposito degli atti

1. Il Consiglio comunale può approvare una proposta di deliberazione se il suo oggetto è regolarmente iscritto all'ordine del giorno e se la documentazione relativa è depositata presso la Segreteria del Consiglio comunale, completa in ogni sua parte, nei modi e termini previsti all'art. 21 del presente Regolamento.

Art. 11 - Emendamenti

1. In sede di esame di una proposta di deliberazione in Consiglio comunale possono essere presentate proposte di emendamenti dai Consiglieri comunali, dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vicesindaco o dall'Assessore delegato a rappresentare la Giunta.
2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Ogni emendamento deve riguardare una sola specifica parte della proposta di deliberazione.
3. Ogni proponente può presentare più emendamenti e può modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere o dalla Giunta.
4. Qualora una pluralità di emendamenti riguardino lo stesso punto della proposta di deliberazione essi sono discussi congiuntamente e sono votati in ordine di presentazione.

Capo VII MOZIONI

Art. 12 - Funzioni e caratteristiche delle mozioni

1. I consiglieri possono proporre mozioni concernenti argomenti e questioni su cui il consiglio comunale sia competente a deliberare. Sono inammissibili le mozioni concernenti questioni o argomenti che non rientrino nella competenza del Consiglio o che siano compresi nell'ordine del giorno relativo alla seduta consiliare immediatamente successiva alla loro presentazione ovvero nozioni già proposte nei sei mesi precedenti.
2. Le mozioni, redatte per iscritto, devono essere sottoscritte da almeno un consigliere e presentate in tempo utile all'inserimento nell'ordine del giorno relativo alla seduta consiliare

immediatamente successiva alla loro proposizione. In caso contrario esse saranno poste all'ordine del giorno della seduta ulteriormente successiva.

3. Quando l'oggetto di una mozione è iscritto all'ordine del giorno, il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) deve sottoporre all'esame del Consiglio tutte le altre proposte di mozione relative a tale oggetto che vengano presentate, ai sensi del comma 2, prima dell'inizio della discussione e la discussione avviene congiuntamente.
4. In deroga al principio di non ammissibilità alla trattazione delle proposte di mozione, il cui oggetto non sia iscritto all'ordine del giorno, possono essere presentate proposte di mozione, entro il giorno e l'ora di convocazione della seduta, quando rivestono carattere di urgenza e improrogabilità, riguardando fatti di rilevante interesse sopravvenuti dopo l'esame dell'ordine del giorno effettuato dalla Conferenza dei Capigruppo. Tali mozioni devono essere sottoscritte da almeno un quinto dei Consiglieri comunali. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) decide sull'ammissibilità e stabilisce l'ordine di trattazione.
5. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti. Essi devono essere presentati in forma scritta prima dell'inizio della discussione e la loro discussione avviene contemporaneamente a quella della proposta di mozione. La votazione avviene separatamente.
6. L'esame di una proposta di mozione può costituire argomento per la richiesta di convocazione del Consiglio comunale sottoscritta da un quinto dei Consiglieri ai sensi di legge.

Capo VIII ORDINI DEL GIORNO

Art. 13 - Contenuto e forma degli ordini del giorno

1. L'ordine del giorno consiste in un atto con il quale si disciplina la trattazione degli argomenti nella seduta consiliare.
2. Le proposte di ordine del giorno devono essere presentate per iscritto al Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), sottoscritte dal proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile ovvero di una seduta successiva, se non presentate in tempo utile.
3. Le proposte di ordine del giorno il cui oggetto non sia iscritto all'ordine del giorno possono essere sottoposte all'esame del Consiglio anche se presentate durante la seduta medesima e se vi sia l'assenso del Sindaco o del Presidente del Consiglio (ove nominato) e di tutti i Capigruppo, presenti alla seduta.
4. Sugli ordini del giorno possono essere presentati emendamenti.

Capo IX INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

Art. 14 - Contenuto, forma e presentazione delle interrogazioni e delle interpellanze

1. L'interrogazione e l'interpellanza consistono nella domanda rivolta al Sindaco per avere informazioni su materie di competenza comunale o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o per conoscere gli intendimenti e le motivazioni dell'Amministrazione su questioni d'interesse cittadino.
2. Interrogazioni e interpellanze sono presentate al Sindaco o al Presidente del Consiglio (ove nominato), in forma scritta, sottoscritte da uno o più Consiglieri comunali. Se vi è il Presidente, quest'ultimo le trasmette immediatamente al Sindaco.
3. Ove un'interrogazione o un'interpellanza non corrisponda a quanto stabilito al precedente comma 1, ovvero la sua formulazione violi la legge, il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) può motivatamente dichiararla inammissibile, dandone comunicazione scritta al primo firmatario entro cinque giorni dalla presentazione.

Art. 15 - Risposta alle interrogazioni

1. Alle interrogazioni risponde in forma scritta il Sindaco o l'Assessore da lui delegato nel termine di 30 giorni o comunque nel primo consiglio comunale utile.

Art. 16 Risposta alle interpellanze e programmazione della trattazione

1. Alle interpellanze risponde verbalmente il Sindaco, ovvero uno o più Assessori da lui delegati, nella seduta del Consiglio comunale.
2. Le interpellanze sono possibilmente iscritte all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile successiva alla loro presentazione e devono essere comunicate al Sindaco o al Presidente del Consiglio (ove nominato) almeno sette giorni prima della seduta.
3. Le interpellanze possono essere presentate entro il giorno e l'ora di convocazione della seduta quando rivestono carattere di urgenza. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) decide sull'ammissibilità e in caso affermativo le pone in trattazione dopo le interpellanze presentate nei termini ordinari. Il Sindaco, o gli Assessori, se dispongono degli elementi necessari, danno risposta, in caso contrario l'interpellanza viene rinviata alla successiva seduta del Consiglio comunale.

Capo X CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO

Art. 17 - Adunanze ordinarie

1. Il Consiglio è di norma convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla Legge e dallo Statuto.

Art. 18 - Adunanze straordinarie e adunanze straordinarie urgenti

1. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia ritenuta necessaria dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio (ove nominato) ovvero su richiesta, ai sensi di Legge, del Sindaco o di due terzi dei Consiglieri, ovvero per discutere una mozione di sfiducia o per la presentazione delle dimissioni del Sindaco.
2. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed improrogabili che rendono necessaria l'adunanza.
3. Costituisce motivata ragione d'urgenza la trattazione degli argomenti non esaminati in una precedente adunanza, di qualsiasi sessione, per l'assenza del numero legale. In tal caso la riunione del Consiglio è indetta come seduta di seconda convocazione, salvo quanto previsto al secondo comma del successivo art. 19.

Art. 19 - Convocazione delle adunanze

1. La convocazione del Consiglio comunale è effettuata dal Sindaco o dal Presidente (ove nominato), quando lo ritenga opportuno e in ogni caso:
 - a) nelle ipotesi previste dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti;
 - b) su richiesta della Giunta comunale;
 - c) su richiesta di due terzi dei consiglieri in un termine non superiore ai venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
2. In caso di dimissioni del Sindaco, la convocazione del Consiglio è effettuata entro venti giorni dalla data di protocollo della lettera di dimissioni.
3. La convocazione avviene a mezzo di avvisi scritti notificati ai componenti del Consiglio presso il loro domicilio eletto.
4. Fino a quando il Consigliere non abbia effettuato la comunicazione di cui al terzo comma, il Presidente provvede a notificare l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere.

Art. 20 - Modalità per il recapito dell'avviso di convocazione e dell'Ordine del Giorno

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni lavorativi prima di quello stabilito per la riunione; per quelle straordinarie almeno tre giorni lavorativi prima; per quelle straordinarie d'urgenza almeno ventiquattro ore prima.
2. Gli eventuali supplementi all'ordine del giorno possono essere recapitati successivamente purché almeno ventiquattro ore prima della riunione.
3. I motivi dell'urgenza delle convocazioni ed i supplementi all'ordine del giorno possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso.
4. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti all'adunanza nel momento in cui è stato deciso il rinvio. L'eventuale ritardata consegna o la mancata consegna dell'avviso di

convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio o giustifica la sua assenza

5. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove essa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri a partecipare.
6. All'avviso di convocazione è allegato l'ordine del giorno dell'adunanza.
7. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario, o straordinario d'urgenza, se si tratta di prima o di seconda convocazione.
8. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, va trasmesso a tutti i consiglieri a mezzo invio nelle rispettive caselle di posta elettronica certificata (P.E.C.) che ciascun consigliere sarà tenuto a istituire a proprio nome. Solo ed esclusivamente nelle ipotesi di malfunzionamento derivante da forza maggiore afferenti il sistema di posta elettronica certificata l'avviso di convocazione è recapitato al domicilio eletto attraverso notifica del messo comunale o tramite raccomandata a.r. La comunicazione dell'indirizzo PEC e l'indicazione di un domicilio all'interno del territorio comunale va effettuata entro tre giorni dalla proclamazione di elezione alla carica.
9. L'avvenuta trasmissione e/o recapito della convocazione è comprovata: per il tramite della posta elettronica certificata da conferma di ricezione elaborata dal sistema; per il tramite del messo comunale da una sua dichiarazione anche unica per più consegne; per il tramite di raccomandata a.r. dalla ricevuta di ritorno.
10. Il domicilio eletto deve essere ubicato nel territorio comunale indipendentemente dal luogo di residenza anagrafica del Consigliere. In mancanza dell'elezione di domicilio e/o della indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, la convocazione si intende effettuata con il deposito presso la sede del Gruppo Consiliare e contestuale comunicazione al Capogruppo.
11. Consiglieri Comunali sono tenuti a comunicare tempestivamente le variazioni, anche temporanee, della residenza anagrafica o del domicilio eletto.
12. Quando con l'invio per posta elettronica certificata o con il messo comunale o con la raccomandata a.r. non è stato possibile trasmettere e/o recapitare l'avviso di convocazione, quest'ultimo sarà depositato nella sede municipale.
13. Con l'avvenuto recapito, effettuato nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, si considera osservato ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati. Pertanto, l'Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità al riguardo.
14. L'utilizzo del messo comunale e/o della raccomandata è disposto dal Segretario Comunale quando ne ricorrono le condizioni ivi previste.

Art. 21 - Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria del Consiglio Comunale sono depositati almeno 24 ore prima il giorno della seduta. Tale termine è ridotto a 12 ore per le proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno di sedute straordinarie convocate per ragioni di urgenza.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 del T.U. degli Enti Locali, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti di ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e relativi allegati.
3. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, della relazione revisionale e programmatica, del conto consuntivo e dei loro eventuali allegati, sono messi a disposizione dei Capigruppo Consiliari in forma elettronica entro i termini previsti dal Regolamento Comunale di Contabilità secondo quanto previsto dal T.U. degli Enti Locali."

Art. 22 - Quorum e numero legale.

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene la metà più uno del numero dei Consiglieri assegnati al Comune, computando il Sindaco; salvo i casi per i quali la legge o lo Statuto o il presente Regolamento prevedano una diversa maggioranza.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta, non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, nella seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Le adunanze di seconda convocazione previste dalla Legge sono convocate contestualmente alla adunanza di prima convocazione alla quale si riferiscono.
4. In caso di votazioni in pareggio per singolo ordine del giorno, lo stesso verrà riproposto nella successiva seduta utile.
5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, l'avviso per la seconda convocazione contenente l'elenco degli argomenti da trattare, è inviato ai soli Consiglieri assenti nel momento in cui il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), dichiarata deserta la seduta di prima convocazione, ha confermato la seduta di seconda convocazione
6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

Art. 23 - L'ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle adunanze è stabilito dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio (ove nominato), nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge, dallo Statuto e dal presente regolamento e consiste nell'elenco degli argomenti da trattare.
2. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
3. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale con l'ordine del giorno può essere pubblicato all'albo del Comune almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) può disporre la pubblicazione di manifesti per rendere noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno.

Capo XI

ORDINAMENTO E DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 24 - Sede delle adunanze

1. Le riunioni del Consiglio comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale nell'apposita sala
2. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) può stabilire che la seduta del Consiglio comunale si tenga in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'indisponibilità o dall'inagibilità della sede stessa o sia motivato da ragioni di carattere sociale o politico che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano particolari situazioni, esigenze e avvenimenti.

Art. 25 - Poteri del Presidente durante le adunanze

1. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) garantisce il buon andamento dei lavori consiliari nel rispetto delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti esercitando a tal fine i poteri previsti dal presente regolamento.
2. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) ha la facoltà di intervenire in ogni momento dell'adunanza ed in ogni fase della discussione.
3. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) dichiara aperta e chiusa la seduta, precisa i termini delle questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a discutere ed a votare, concede la facoltà di parlare, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.
4. Qualora il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) lo ritenga necessario potrà permettere che funzionari del Comune, il revisore dei conti o tecnici abilitati, partecipino alle sedute per dare delucidazioni su determinati argomenti.
5. Le adunanze consiliari sono sempre presiedute da rappresentanti delle Forze di Polizia quali, Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato
6. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), esercita i poteri di Polizia impartendo gli ordini necessari alle Forze presenti in aula

Art. 26 - Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti sulle qualità personali, sulle condizioni economiche, sulla vita privata, sulla correttezza di una persona.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni rientranti nei casi previsti al comma secondo, il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al comma successivo, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, vincolati al segreto d'ufficio, oltre ai componenti del Consiglio e agli Assessori, il Segretario comunale ed i dipendenti comunali la cui presenza è necessaria per la trattazione dell'argomento.

Art. 27 - Adunanze "aperte"

1. Quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) può convocare su uno specifico argomento un'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale o anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 24 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, di istituzioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere e quanti altri si ritenga opportuno invitare.
3. L'avviso di convocazione deve dare notizia del carattere straordinario e "aperto" della seduta.
4. Al termine di un'adunanza "aperta" possono essere sottoposte alla discussione ed al voto del Consiglio comunale proposte di mozione e di ordine del giorno sull'argomento oggetto della seduta. Nelle sedute aperte del Consiglio comunale non possono essere trattati argomenti diversi da quello oggetto della seduta.

Art. 28 - Segretario comunale

1. Le funzioni di Segretario dell'adunanza sono svolte dal Segretario comunale il quale partecipa alle sedute del consiglio con funzioni consultive e di assistenza.
2. Il Segretario coadiuva il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), cura la redazione dei processi verbali e li sottoscrive con il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), provvede agli appelli nominali, accerta l'esito delle votazioni non effettuate tramite scheda, su richiesta del Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) da lettura dei documenti e dei processi verbali.

Articolo 28-bis – il Vice Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale, nell'espletamento delle proprie funzioni, può essere coadiuvato 1. da un Vice Segretario che lo sostituisce in tutti i casi di assenza, impedimento e incompatibilità.
2. Il Vice Segretario comunale è individuato dal Sindaco, per un periodo non superiore alla durata del mandato, tra i funzionari in servizio in possesso del titolo di Laurea adeguato all'accesso alla carriera di Segretario comunale.

Il Vice Segretario comunale può essere evocato, con decreto del Sindaco, in caso di gravi inadempienze e violazioni dei doveri d'ufficio.

3. Il Vice Segretario collabora con il Segretario comunale e, nello svolgimento di tali funzioni, è ad esso subordinato. Inoltre sostituisce il Segretario comunale senza necessità di alcun atto formale, in caso di assenza o impedimento.
4. Il Vice Segretario può sostituire il Segretario comunale anche nel caso di vacanza della sede di Segreteria comunale per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento di nomina

Art. 29 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse nel dibattito o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera delle Forze dell'Ordine.
3. La forza pubblica può intervenire solo su richiesta del Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato).
4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), previa diffida verbale, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza
5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Sindaco o del Presidente del Consiglio (ove nominato), la seduta viene sospesa. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta.

Art. 30 - Comportamento dei consiglieri

1. I consiglieri devono mantenere un contegno consono alla dignità dell'Assemblea, e tale da garantire il corretto esercizio delle funzioni del Consiglio.
2. I consiglieri possono intervenire nella discussione solo dopo aver richiesto la parola al Presidente, alzando la mano, ed averla ottenuta. Essi non possono interrompere o disturbare l'intervento di chi ha in quel momento la parola.

Art. 31 - Disciplina degli interventi

1. Gli oratori nei loro interventi devono attenersi all'oggetto della discussione. Ove un oratore si discosti, il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) lo richiama. Se l'oratore procede nel suo comportamento dopo un secondo richiamo, il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) gli toglie la parola.

2. Nella discussione degli argomenti gli oratori hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un oratore turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel precedente comma, il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) lo richiama
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.
5. Qualora anche dopo il secondo richiamo formale un partecipante all'adunanza persista nel suo comportamento, il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) può deliberare l'espulsione del responsabile dall'aula per tutto il resto della seduta. Sulla decisione del Sindaco o del Presidente del Consiglio (ove nominato) non è ammessa discussione
6. Se chi è stato espulso si rifiuta di ottemperare all'invito di lasciare l'aula, il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) chiede l'intervento dell'autorità per l'allontanamento dall'aula dello stesso. Tale comportamento verrà censurato dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio (ove nominato) in forma scritta. Dopo tre richiami scritti il Consiglio si pronuncia sul comportamento dell'oratore e qualora necessario ne delibera la decadenza. La deliberazione di decadenza deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il Sindaco adotta i provvedimenti consequenziali alla deliberazione di decadenza approvata dal Consiglio.
7. Qualora sorga un tumulto nel Consiglio, il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) sospende la seduta per un dato tempo o, secondo l'opportunità, la toglie.

Capo XII

LAVORI DELL'ADUNANZA

Art. 32 - Apertura e validità della seduta

1. La seduta può essere aperta ed è valida quando è presente il numero legale dei Consiglieri assegnati.
2. Trascorsi 60 minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) nuovamente dispone che si verifichi il numero legale. In caso di esito positivo dichiara aperta la seduta; in caso di esito negativo dichiara deserta la seduta.
3. Dopo l'appello che attesta la presenza del numero legale, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, ove accerti che il numero legale è venuto a mancare, avverte il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) il quale può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi o dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti. Effettuato un nuovo appello, ove risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto, il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove

nominato) dichiara deserta la seduta. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il nome dei Consiglieri presenti e di quelli che hanno giustificato la loro assenza.

4. Causa di decadenza dalla carica di consigliere comunale, è costituita dall'assenza per tre volte consecutive alle sedute consiliari, qualora nessuna di tali assenze sia adeguatamente e documentalmente giustificata. In tal caso, il Sindaco invita per iscritto il consigliere ad addurre le ragioni giustificative delle proprie assenze entro quindici giorni. Il Consiglio si pronuncia sulle giustificazioni presentate per iscritto dal consigliere e, qualora le ritenga infondate o non siano state affatto rese, delibera la decadenza dalla carica. La deliberazione di decadenza deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il Sindaco adotta i provvedimenti consequenziali alla deliberazione di decadenza approvata dal Consiglio.

Art. 33 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), sulla base dell'ordine del giorno, di cui da progressiva lettura, pone in trattazione i diversi argomenti.
2. Dopo l'apertura della seduta, gli argomenti sono trattati nel seguente ordine:
 - lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente - comunicazioni del Presidente o del Sindaco -interpellanze -mozioni -proposte all' ordine del giorno.
3. Il Consiglio può decidere un diverso ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno su proposta del Sindaco o del Presidente del Consiglio (ove nominato) o di un Capogruppo.
4. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo le eccezioni previste dal presente regolamento quali comunicazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, questioni pregiudiziali e sospensive, fatto personale.

Art. 34 - Comunicazioni

1. Dopo l'apertura della seduta, il Presidente (ove nominato) e il Sindaco possono effettuare brevi comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno riguardanti l'attività del Comune, su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità, o per commemorazioni di persone e celebrazione di eventi.
2. Dopo gli interventi del Presidente (ove nominato) e del Sindaco, un Consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.
3. Le comunicazioni di norma devono essere contenute in un tempo non superiore ai cinque minuti per ogni argomento trattato.
4. Il Presidente del Consiglio (ove nominato) e il Sindaco possono effettuare brevi comunicazioni al Consiglio in qualsiasi momento della seduta, su fatti appresi nel corso della stessa.

Art. 35 - Interpellanze

1. Alta trattazione delle interpellanze è riservato un tempo non superiore ad un'ora per seduta, salvo accordi diversi raggiunti tra i Capigruppo.
2. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo Statuto , il bilancio preventivo, il rendiconto, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interpellanze, fatti salvi diversi accordi di cui al comma precedente.
3. L'esame delle interpellanze viene effettuato nell'ordine previsto al Titolo II Capo IV. Le interpellanze relative a fatti strettamente connessi vengono trattate contemporaneamente e quelle riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
4. Se il Consigliere proponente non è presente al momento della presentazione in aula dell'interpellanza, ad essa viene data risposta scritta come interrogazione, salvo che il presentatore ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
5. L'interpellanza è letta in aula dal Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) o, previa richiesta, dal proponente. La risposta è data direttamente dal Sindaco o da un Assessore incaricato o dal Presidente se l'interpellanza ha per oggetto il funzionamento ed i lavori del Consiglio. La risposta deve essere contenuta nel tempo di cinque minuti.
6. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interpellante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento nel tempo di cinque minuti.
7. Nel caso che l'interpellanza sia presentata da più Consiglieri, il diritto di parola spetta ad uno solo di essi.
8. Trascorso il tempo riservato alla trattazione delle interpellanze, il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) fa concludere la discussione di quella che al momento è in esame e rinvia quelle rimaste alla seduta successiva del Consiglio comunale. Il Consiglio può decidere di prolungare il tempo a disposizione per concludere la trattazione delle interpellanze iscritte.
9. Dopo la trattazione delle interpellanze iscritte all'ordine del giorno, il Sindaco o gli Assessori danno risposta alle interpellanze urgenti, presentate a norma dell'art. 16 c. 3, se dispongono degli elementi necessari e vi sia ancora tempo a disposizione o il Consiglio conceda una proroga.

Art. 36. Mozioni e ordini del giorno

1. Il tempo riservato a trattazione di mozioni non può superare rispettivamente i quarantacinque minuti e complessivamente i sessanta minuti.
2. Alla discussione di mozioni segue manifestazione di voto.

Art. 37 - Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine consiste nel richiamo verbale volto ad ottenere che, nella trattazione di un argomento siano osservati la Legge, lo Statuto e il presente regolamento.
2. La mozione d'ordine può essere presentata da ogni componente del Consiglio in apertura di seduta o in ogni momento della discussione intervenendo per un tempo non superiore a tre minuti.
3. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), sentito il Segretario comunale, decide senza discussione

Art. 38 - Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento iscritto all'ordine del giorno non sia discusso, precisandone il motivo. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone il motivo del rinvio. Il rinvio non può essere a tempo indeterminato.
2. Le questioni pregiudiziali e sospensive devono essere poste prima della discussione dell'argomento. Tuttavia possono essere ancora proposte nel corso della discussione qualora siano emersi nuovi importanti elementi. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) e i presentatori della proposta possono presentare questioni pregiudiziali e sospensive in qualsiasi momento della discussione. Gli interventi per porre le questioni non possono superare la durata di tre minuti.
3. Le questioni pregiudiziali o sospensive vengono esaminate e poste in votazione prima della discussione dell'argomento cui si riferiscono. Oltre al proponente, possono intervenire il Presidente, un componente del Consiglio a favore ed uno contrario con interventi non superiori a tre minuti. Il Consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.
4. In base al risultato della votazione il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) provvede a iscrivere l'argomento ad altra seduta del Consiglio comunale, oppure a rinviarlo all'esame di una Commissione ovvero a radiarlo dall'ordine del giorno.

Art. 39 - Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Sindaco o del Presidente del Consiglio (ove nominato), decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

Art.40 - Ritiro delle proposte di deliberazione, di mozione

1. I proponenti possono ritirare in qualsiasi momento una proposta di deliberazione e di mozione inviando una comunicazione sottoscritta al Sindaco o al Presidente del Consiglio (ove nominato). Il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) non iscrive la proposta all'ordine del giorno o provvede a radiarla, se già iscritta.
2. Il ritiro della proposta può avvenire anche verbalmente nel corso di una seduta del Consiglio comunale purché non abbia avuto inizio la trattazione di eventuali emendamenti o le dichiarazioni di voto. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) provvede immediatamente a radiare la proposta dall'ordine del giorno ponendo termine alla discussione.

Art. 41 - Trattazione degli argomenti e tempi d'intervento

1. Il relatore delle proposte di deliberazione o di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno su richiesta del Sindaco o della Giunta è lo stesso Sindaco o un Assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio (ove nominato) e dai Consiglieri sono i proponenti. Per le proposte presentate secondo le forme di partecipazione previste dallo Statuto, il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) è il lettore della relazione illustrativa allegata. Il tempo a disposizione del relatore è di trenta minuti.
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri di maggioranza e di minoranza. Quando hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere capogruppo -o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo -può parlare due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del relatore.
4. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.
5. Qualora un oratore superi il tempo di intervento stabilito, il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) lo invita a concludere e, se non accoglie l'invito, gli toglie la parola. In tal caso l'oratore può appellarsi al Consiglio, precisando il tempo che chiede gli venga concesso per concludere il suo intervento. Il Consiglio decide a maggioranza di voti, senza discussione.
6. Per gli emendamenti, il tempo a disposizione per l'illustrazione da parte di uno dei presentatori è di tre minuti per ogni emendamento. Possono intervenire nella discussione un presentatore, un Consigliere per Gruppo, il Sindaco o un Assessore, ciascuno per un tempo di non più di due minuti. Stesso tempo è consentito per la replica e le controrepliche.

7. Per la trattazione delle mozioni il tempo a disposizione per l'illustrazione della proposta da parte di uno dei presentatori è di cinque minuti. Ogni componente del Consiglio può intervenire per un tempo non superiore a due minuti con l'eccezione di un Consigliere per ogni Gruppo che può intervenire per un tempo massimo di cinque minuti.
8. Nella trattazione della proposta di mozione di sfiducia uno dei presentatori la può illustrare per un tempo non superiore a trenta minuti. Ogni Consigliere può intervenire per un tempo non superiore a dieci minuti, con l'eccezione di un Consigliere per Gruppo consiliare che può intervenire per un tempo non superiore a trenta minuti. Il Sindaco può intervenire per un tempo non superiore a sessanta minuti.

Art. 42 - Dichiarazioni di voto

1. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo Consigliere per gruppo. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel chiedere la parola. Gli interventi devono essere contenuti ciascuno nel limite di tempo di cinque minuti.
2. I Consiglieri devono esprimere la motivazione della loro astensione quando siano tenuti per legge ad astenersi e ad assentarsi.

Art. 43 - Poteri del Presidente in ordine alla durata degli interventi nella discussione.

1. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) garantisce il rispetto dei tempi di intervento previsti dal regolamento.
2. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) fa presente all'oratore che è scaduto il tempo a sua disposizione e, qualora egli continui, dopo una diffida gli toglie la parola.
3. In relazione all'importanza dell'argomento ed alla necessità di una sua efficace trattazione e con criterio rigorosamente obiettivo, il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) può eccezionalmente concedere tempi più lunghi di intervento o un maggior numero di interventi rispetto a quanto previsto dal presente regolamento.

Capo XIII

LE VOTAZIONI

Art. 44 - Modalità generali

1. Esauriti gli adempimenti precedenti, il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) pone in votazione, con le modalità di cui agli articoli successivi, le proposte se cui il Consiglio

è chiamato a decidere. Terminata la enunciazione della questione posta in votazione, il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) dichiara aperta la votazione. L'espressione di voto dei Consiglieri è effettuata, normalmente, in forma palese.

2. Quando il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) ha dichiarato aperta la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.
3. Ove non sia diversamente previsto, una proposta sottoposta al voto è approvata quando ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I voti nulli e le schede bianche sono computati tra i voti espressi.
4. Qualora l'esito della votazione evidenzia la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara nulla la votazione e chiude la seduta.
5. Il risultato delle votazioni è proclamato dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio (ove nominato) che dichiara se la proposta sottoposta al voto è approvata o respinta e, nei casi di elezione, proclama gli eletti.
6. Il verbale della seduta menziona i risultati delle votazioni e, per le votazioni palesi, i nominativi dei componenti il Consiglio che si sono astenuti o che hanno espresso voto contrario.
7. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.
8. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

Art. 45 - Votazione in forma palese

1. Nella votazione in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con l'assistenza del Segretario comunale, il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. Se dopo la controprova anche un solo Consigliere insista a contestare l'esito della votazione, il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) dispone che sia ripetuta per appello nominale.

Art. 46 - Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto o lo decida il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) o sia richiesto da tre quinti dei Consiglieri.
2. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", contrario alla stessa.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio (ove nominato), con l'assistenza del Segretario stesso
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 47 - Votazione segrete

1. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento o la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
2. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede
3. Le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, con timbro del Comune, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento. Ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
4. Quando la legge, lo Statuto o i regolamenti stabiliscono che fra i nominativi deve esserci una rappresentanza della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
5. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco o al Presidente del Consiglio (ove nominato), affinché ne sia preso nota a verbale. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
6. Terminata la votazione il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), con l'assistenza degli scrutatori, nominati prima della votazione, nel numero di tre di cui uno indicato dai consiglieri di minoranza e due indicati dai consiglieri di maggioranza, e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
7. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi più le schede nulle e bianche risulti diverso da quello dei votanti, il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

8. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve altresì darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

Art. 48 - Termine dell'adunanza

1. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato per la conclusione dei lavori, affinché il Consiglio possa concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o almeno di quelli che hanno particolare importanza e urgenza.
2. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato) dichiara conclusa la riunione.

CAPO XIV

Riprese audiovisive del Consiglio Comunale

Art. 49 - Finalità

1. Il Comune di Crognaleto, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, in attuazione dello Statuto, attribuisce alla diffusione, su internet tramite pagina web o su rete televisiva, delle sedute del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
2. Il presente Regolamento disciplina l'attività di videoripresa delle sedute consiliari ammessa nelle seguenti forme:
 - a) riprese effettuate direttamente dal Comune;
 - b) riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca;
3. Non sono ammesse altre forme di ripresa.
4. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 50 - Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa

1. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e la

successiva trasmissione e riproduzione, ferma restando la presenza, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, di specifici cartelli di informativa, di cui all'art. 5.

Art. 51- Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili e giudiziari, il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), richiama i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.
2. In ogni caso, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato
3. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), ai sensi dell'art. 39, D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

Art. 52 — Limiti di trasmissione e commercializzazione

1. La diffusione parziale delle riprese effettuate deve essere rispettosa del principio di completezza informativa e di trasparenza.
2. E vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.
3. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese sia nella diffusione delle immagini verranno invitati dal Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), con comunicazione scritta e motivata, a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.
4. Restano naturalmente ferme le conseguenze giuridiche che l'ordinamento appresta per le violazioni elencate ai commi precedenti.

Art. 53 -Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di Crognaleto

1. Il Comune di Crognaleto può disporre la ripresa e la successiva documentazione diffusa su internet sul proprio sito web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, informando

adeguatamente tutti i presenti della presenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini, anche attraverso affissione di avvisi chiari e sintetici agli accessi di ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa.

2. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale proponenti sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Viene garantita l'osservanza di una particolare cautela per i dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità. Detto principio comporta, dunque, che tali dati potranno essere diffusi nei soli limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale. Resta inteso che, in ogni caso, non potranno essere diffusi dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.
4. Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso delle trascrizioni delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle videoregistrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo.

Art. 54 - Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy

1. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), nel rispetto di quanto prescritto all'articolo precedente, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, anche disponendo il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.
3. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Crognaleto è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il Responsabile del trattamento è il Sindaco o il Responsabile dell'Area amministrativa.
4. Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui ai commi precedenti.
5. Le registrazioni delle sedute restano disponibili sul sito istituzionale del Comune dalla data di pubblicazione delle relative delibere, per un periodo di dodici mesi a far data da ciascuna seduta consiliare.
6. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), può autorizzare la diffusione audio dei dibattiti delle sedute in diretta, mediante l'utilizzo del sito internet istituzionale, previa informazione ai Consiglieri e a tutti coloro che intervengono alla seduta, affinché ciascuno adotti le opportune cautele con riferimento alla protezione dei dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

Art. 55 - Esercizio del diritto di cronaca

1. La diffusione delle immagini delle sedute consiliari da parte della televisione, a scopi giornalistici, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D.Lgs. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.
2. Senza arrecare disturbo, non è precluso al giornalista esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 6, comma 3, del Codice deontologico di cui al comma precedente.
3. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati — il Consiglio comunale, nella persona del Sindaco o del Presidente del Consiglio (ove nominato), o, eventualmente, anche dei singoli componenti — la facoltà di esercitare, direttamente presso l'emittente televisiva, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

Art. 56 - Modalità di ripresa

1. Le riprese eseguite ai sensi dell'articolo precedente dovranno essere effettuate dagli spazi riservati al pubblico.
2. Non è consentito l'impianto dei fari illuminanti se non nelle fasi strettamente necessarie alle riprese televisive. Non è, in ogni caso, consentito l'allaccio alla rete elettrica comunale.
3. Le emittenti che desiderano effettuare dette riprese dovranno presentare al Sindaco o al Presidente del Consiglio (ove nominato), comunicazione scritta, anche immediatamente prima dell'inizio dei lavori del Consiglio Comunale
4. Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori consiliari più di tre emittenti, il Sindaco o il Presidente del Consiglio (ove nominato), si avvarrà dei poteri conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per ordinare il migliore funzionamento dello svolgimento dei lavori e della disciplina della sala.

Art. 57 - Interviste

1. Gli Amministratori, i Consiglieri comunali e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

Capo XV

VERBALE DELLE ADUNANZE

Art. 58 - Verbale delle adunanze

1. Delle adunanze del Consiglio comunale è effettuata registrazione a mezzo di apposito impianto, se esistente e in funzione. I supporti contenenti le registrazioni sono conservati presso la segreteria comunale. In questo caso, il verbale dell'adunanza consiste nella trascrizione della registrazione, compresa la trattazione delle interpellanze trattate prima dell'apertura della seduta.
2. "In caso di mancanza di impianto di registrazione, il verbale è redatto a cura del Segretario Comunale o del Vice Segretario e deve contenere l'elenco degli argomenti discussi, delle decisioni assunte con le modalità l'esito delle votazioni. Per ogni argomento il Segretario Comunale o il Vice Segretario riporta la sintesi degli stessi così come discussi in aula e qualora i consiglieri intendano chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa, essi devono essere già dotati del proprio testo scritto e sottoscritto che verrà inserito nel verbale di deliberazione in forma di allegato.
3. Di norma il verbale è riproposto nella seduta successiva.
4. Prima dell'approvazione del verbale ogni componente del Consiglio può proporre rettifiche, o opporsi ad altrui rettifiche, in un tempo non superiore a tre minuti.
5. I verbali delle adunanze pubbliche dopo l'approvazione sono depositati presso la segreteria comunale e sono pubblici.
6. I verbali delle adunanze segrete sono approvati in seduta segreta e non sono pubblici.

TITOLO II

LA GIUNTA COMUNALE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 59 — Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Giunta Comunale.

Art. 60 - Materia del Regolamento

1. La Giunta comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto della legge vigente e dello Statuto del comune di Crognaleto.

Capo II

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA - CESSAZIONE E SOSTITUZIONE ASSESSORI

Art. 61 Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da due Assessori di cui uno con funzioni di vice Sindaco.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco con proprio provvedimento.
3. I componenti della Giunta possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

Art. 62 — Cessazione e sostituzione di Assessori

1. I singoli Assessori possono cessare dalla carica, oltre che per scadenza naturale della Giunta, per morte, per dimissioni, revoca, decadenza e rimozione.
2. Alla sostituzione dei singoli Assessori provvede il Sindaco.
3. La revoca degli Assessori è operata dal Sindaco. Del provvedimento il Sindaco dà motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
4. La decadenza avviene per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicata dalla legge. Il Sindaco, nel prendere atto dell'avvenuta decadenza, provvede alla sostituzione.
5. La rimozione avviene per gli stessi motivi previsti per il consigliere comunale.
6. Gli Assessori sono sospesi dalle funzioni per gli stessi motivi previsti per i Consiglieri.
7. La revoca viene adottata dal Sindaco per: gravi incompatibilità caratteriali, per mancata e prolungata assenza alle adunanze di Giunta, per comportamenti non consoni dell'Assessore al ruolo ricoperto, quando tali comportamenti ledano il prestigio e l'immagine del Comune ed incrina il rapporto di fiducia con i cittadini.

Capo III

CONVOCAZIONE E ATTRIBUZIONI

Art. 63 — Convocazione

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci.
2. Le sedute della Giunta avvengono di regola in via ordinaria una volta la settimana nel giorno che sarà stabilito dallo stesso Organo con proprio atto deliberativo.
3. La convocazione può avvenire anche in via straordinaria d'urgenza ogni qualvolta il Sindaco o che ne fa le veci ravvisi la necessità.
4. La convocazione della Giunta è fatta con avvisi scritti, da comunicare limitatamente alle sedute ordinarie e straordinarie, almeno ventiquattro ore prima.
5. Gli avvisi di convocazione sono comunicati, o mediante notifica, o con telegramma, o con telefax, o tramite e — mail, o con qualsiasi altro mezzo idoneo, ivi compresa, per le convocazioni d'urgenza, la comunicazione telefonica
6. L'avviso di convocazione, fatta eccezione per le convocazioni d'urgenza, è accompagnato da un elenco indicativo degli oggetti da trattare.
7. Eventuali vizi di convocazione sono sanati dalla partecipazione alla seduta della Giunta dei componenti interessati.

Art. 64 — Attribuzioni della Giunta

1. Le attribuzioni della Giunta sono quelle stabilite dallo Statuto, dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi e dalla legge.
2. La Giunta, inoltre:
 - riferisce ogni anno al Consiglio, con relazione scritta sulla propria attività svolta oltre che sulla attività in genere del Comune;
 - attua gli indirizzi generali del Consiglio e sovrintende agli adempimenti connessi alle deliberazioni dello stesso;
 - è titolare di attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
 - adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni di cui al punto 4 dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 da sottoporre a ratifica nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
 - rappresenta il Consiglio nelle cerimonie ufficiali.

Capo IV

CONVOCAZIONE E ISTRUTTORIA

Art. 65 — Istruttoria delle deliberazioni

1. Le proposte di deliberazione da trattare, istruite come per legge e corredate dei prescritti pareri, di regolarità tecnica e di regolarità contabile, sono trasmesse alla Segreteria, di norma, con il visto dell'Assessore al ramo.
2. Le suddette proposte, esclusi i casi di convocazione di urgenza della Giunta, corredate, ove necessario di atti e documenti di supporto, anche in fotocopia, sono depositate nell'ufficio di Segreteria, a disposizione degli Assessori, almeno due ore prima della seduta.

Art. 66 — Ordine del giorno

1. La Giunta, come sopra convocata, ha facoltà di trattare argomenti non compresi nell'ordine del giorno, sempreché siano presenti e consenzienti tutti gli Assessori in carica. La Giunta comunque non è obbligata a trattare tutti gli argomenti scritti nell'ordine del giorno, nè a seguirne, nella trattazione, il numero di iscrizione.
2. Il Sindaco ha facoltà di ritirare senza alcuna formalità qualsiasi proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione della Giunta

Capo V

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 67 — Disciplina delle sedute

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
2. Qualora la Giunta lo ritenga necessario potrà permettere che funzionari del Comune partecipino alle sedute per dare delucidazioni su determinati argomenti, senza però assistere all'adozione degli atti deliberativi.
3. Durante il corso delle sedute della Giunta il Sindaco potrà consentire al Segretario di avvalersi del vice Segretario o di altro dipendente del Comune.
4. La Giunta può ascoltare anche soggetti esterni al Comune per essere informata su determinati problemi.

Art. 68 — Validità delle sedute

1. Le sedute della Giunta sono valide se alle stesse partecipano almeno la metà degli Assessori in carica, oltre al Sindaco, o vice Sindaco o Assessore anziano per età che la presiede.
2. La decadenza di uno o più Assessori per dimissioni o per altra causa non impedisce allo stesso Organo di deliberare senza l'Assessore o gli Assessori decaduti fino a quando il Sindaco non avrà provveduto alla relativa sostituzione.

Art. 69 — Sedute e deliberazioni

1. Le deliberazioni della Giunta si intendono validamente assunte se adottate col voto favorevole, espresso nella forma palese, di maggioranza dei votanti. A parità di voto prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
2. Nei verbali di deliberazione deve essere fatto constare i nominativi degli Assessori astenuti.
3. I verbali di deliberazione devono essere firmati da chi la presiede e dal Segretario Comunale.
4. Ai verbali vanno allegati i pareri prescritti dall art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.
5. Oltre alle deliberazioni adottate, il Segretario è tenuto a verbalizzare solo quanto gli venga espressamente richiesto.

Art. 70 — Deliberazioni d'urgenza

1. Quando ricorrono motivi d'urgenza, la Giunta, con il voto favorevole della metà più uno degli Assessori di cui è composta, può deliberare di dare alla delibera adottata l'immediata eseguibilità.
2. La Giunta può adottare deliberazioni d'urgenza con i poteri del Consiglio solo nel caso in cui approva variazioni di bilancio, ai sensi del precedente art. 3, comma 2.

Art. 71 — Astensione dalla valutazione

1. I componenti della Giunta devono astenersi dal prendere parte alla votazione di cui hanno interesse proprio o parenti o affini fino al quarto grado negli atti da deliberare.
2. L'astensione comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala anche durante la discussione
3. Gli Assessori possono anche astenersi dalla votazione per motivate ragioni
4. Di tale astensione è fatta menzione nel verbale di deliberazione.

Art. 72 — Segreteria dell'adunanza della Giunta

1. Il Segretario Comunale o il Vice Segretario partecipa alle adunanze della Giunta comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridica amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
1. Il Segretario Comunale o il Vice Segretario è tenuto a dare risposta agli stessi componenti la Giunta comunale ogni qualvolta gli vengano posti quesiti giuridico amministrativi relativi agli argomenti da trattare.

2. Il Segretario o il Vice Segretario provvede alla redazione di apposito verbale della seduta.
3. Nel caso in cui il Segretario Comunale debba allontanarsi per una delle cause di incompatibilità previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di Segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte dal Vice Segretario

Capo VI

PUBBLICAZIONE

Art. 73 — Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale sono pubblicate all'Albo Pretorio dell'Ente nei tempi e con le modalità fissate dalla vigente normativa in materia. Contestualmente all'affissione all'Albo le deliberazioni della Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo Consiliari e i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nell'ufficio di Segreteria.

Capo VII

NORMA DI RINVIO — MODIFICA — ENTRATA IN VIGORE

Art. 74 — Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento è fatto rinvio alle norme di legge, di statuto e di altri regolamenti in materia.

Art. 75 - Modifica del regolamento

1. Gli articoli del presente regolamento possono essere modificati con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 76 - Entrata in vigore e diffusione

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato. Esso sostituisce ed ah'roga la precedente regolamentazione che disciplinava il funzionamento del Consiglio e della Giunta.

